

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE FERIALE

Riunito, in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati

Dott.ssa Anna Maria PAGANONI

Presidente

Dott. Paolo ROGGERO

Consigliere

Dott. Domenico PIOMBO

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.3220/2005 R.G.

avente ad oggetto: **reclamo ex art.669-terdecies c.p.c.**

proposto con ricorso depositato in data 28.7.2005

DA

[REDACTED]

con l'avv. Matteo REZZONICO

RECLAMANTI

CONTRO

[REDACTED], con gli avv. [REDACTED]
[REDACTED]

RECLAMATI

LA CORTE

- letti il reclamo e la memoria difensiva depositata in Cancelleria dai reclamati in data 29.8.2005;
- rilevato che con la reclamata ordinanza, emessa in data 12-13.7.2005 nei giudizi riuniti n.302 e 495/05, aventi ad oggetto appello avverso la sentenza n.217/04 resa inter partes dal Tribunale di Milano-ser.dist.Legnano, la sez.III civile di questa stessa Corte ha autorizzato i coniugi [REDACTED]

Morlacchi ad eseguire, a proprie cure e spese, l'allacciamento dell'impianto citofonico e le opere necessarie per l'allacciamento alla tubazione già esistente *in loco* del tratto di tubazione destinato a portare il gas nel loro appartamento (sottotetto) e, a tal fine, ordinato a [REDACTED] usufruttuario ed occupante l'appartamento sottostante quello dei ricorrenti, di consentire l'accesso in tale unità immobiliare dei tecnici incaricati al fine di eseguire, sul relativo balcone, le opere di allacciamento (come spiegato in parte motiva, si tratta, infatti, di "forare il soffitto del balcone del penultimo piano al fine di farvi passare il tratto di tubazione che, allacciandosi a quella già esistente *in loco*, è destinato a portare il gas nell'ultimo piano", dove si trovano i locali sottotetto acquistati dai ricorrenti/reclamati);

- ritenuto che, dei molteplici motivi svolti dai reclamanti, appare senz'altro fondato quello di carattere preliminare ed assorbente (e che, ancorché sviluppato specificamente con riguardo al passaggio dei tubi del gas attraverso la proprietà [REDACTED] investe in realtà nella sua interezza il provvedimento impugnato) riguardante, in sostanza, il difetto di strumentalità della tutela cautelare accordata rispetto al giudizio di merito ed alle domande di quella sede formulate dai ricorrenti;

- considerato, invero: a) che la sentenza n.217/04 del Tribunale di Milano-Legnano, della quale i coniugi [REDACTED] hanno chiesto in sede di gravame la conferma, oltre a respingere l'azione di denuncia di nuova opera proposta nei loro confronti dagli odierni reclamanti (azione nunciatoria volta, in sostanza, ad ottenere il ripristino del sottotetto acquistato dai sigg.

[REDACTED], si è limitata ad emettere una pronuncia meramente dichiarativa del diritto dei convenuti (appellati e ora - reclamati) "ad effettuare gli allacciamenti agli impianti di gas, luce ed energia elettrica ed a posizionare i relativi

contatori sulle parti comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1102 c.c."; b) che, pertanto, a prescindere da ogni questione relativa alla non eseguibilità (neppure una volta passata in giudicato) di una siffatta pronunzia, attesa la sua natura meramente dichiarativa, sta di fatto che, sia autorizzando il collegamento citofonico, sia autorizzando l'accesso ad un appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini ([REDACTED]) per l'esecuzione delle opere di allacciamento dell'impianto del gas e stabilendo che esso debba avvenire attraverso la foratura del soffitto del relativo balcone, l'impugnata ordinanza finisce per accordare agli appellati/reclamati, in via cautelare e urgente, una tutela eccedente - sia sotto l'aspetto del petitum, sia sotto l'aspetto della causa petendi - dall'ambito del giudizio di merito in cui si è inserita la medesima iniziativa cautelare, giacché, oltretutto, essendo coinvolte non solo parti comuni dell'edificio, ma anche unità immobiliari di proprietà individuale di altri condomini, non vengono qui in rilievo soltanto le disposizioni dell'art.1102 c.c. (e, quindi, lo status di condomini dei sigg. [REDACTED] su cui essi hanno fondato nel merito le proprie pretese al riguardo: v. le conclusioni dagli stessi rese in primo grado, avanti al Tribunale), ma anche - con le relative problematiche - altre disposizioni (l'art.843 c.c., le norme in materia di servitù), fondanti diritti distinti da quelli dagli stessi convenuti/appellati dedotti nella controversia di merito; X

- ritenuto, pertanto, che il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca dell'impugnata ordinanza;

PQM

Le Corte Collegio, in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza ex art.700 c.p.c. resa tra le parti, nei procedimenti riuniti di

cui in epigrafe, dalla Corte d'Appello di Milano - sez. II^a
civile, in data 12-13.7.2005.

Milano, 1° settembre 2005.

Il Presidente ~~Il~~

Anna Maria Pagani

GOVERNAMENTO ITALIANO
DEPARTAMENTO DI GIUSTIZIA

CODICE
RECEZIONE
RECEZIONE



Full

6-9-05
A